

GLI OSSERVATORI SULLA GIUSTIZIA CIVILE E I PROTOCOLLI: L'AUTORIFORMA POSSIBILE¹

LUCIANA BREGGIA

*The great problems of humanity were never yet solved by general laws,
but only through regeneration of the attitudes of individuals.*

Carl Gustav Jung

L'idea di fondo

Potrebbe sembrare un paradosso ma è, invece, un'inevitabile presa di coscienza: nel momento in cui i problemi della giustizia civile (fra i quali, naturalmente, campeggia la lentezza dei processi) vengono affrontati dal legislatore con proposte di riti sempre diversi, svincolati da effettive differenze della natura degli interessi, affastellati al di fuori di un progetto complessivo sulla giustizia, si diffonde, al contrario, la convinzione che occorran metodi del tutto diversi, incentrati, più che sul rito ideale, sull'organizzazione, sulla collaborazione tra tutti gli operatori del diritto, sulla ricognizione e promozione delle prassi migliori.

In questa convinzione affonda le radici l'esperienza degli Osservatori sulla Giustizia Civile, nati in alcuni distretti d'Italia allo scopo di favorire il confronto e la collaborazione tra quanti sono coinvolti nella gestione del processo (magistrati, avvocati, personale di Cancelleria, professori universitari, ufficiali giudiziari) e di sostenere, attraverso un movimento di opinione creato e nutrito da queste stesse persone, al di fuori di ogni logica di appartenenza, quelle scelte operative ritenute più idonee a migliorare, *ora e subito*, la giustizia civile.

Se si volesse esprimere l'idea di fondo di questo movimento con poche parole basterebbe parafrasare una celeberrima frase di Mohandas Karamchand Gandhi²: si tratta di immettere nel sistema della giustizia quello che vi si vorrebbe trovare. In attesa che si attuino dall'alto gli indispensabili interventi in tema di organizzazione³ e si chiarisca il confuso quadro normativo sul versante del rito, vi è un tempo per agire senza attesa ed è quello dell'impegno quotidiano che inneschi dal basso un processo di autoriforma possibile⁴.

Le origini

L'idea di dare vita a una sorta di tavolo permanente di confronto comune tra magistrati e avvocati nasce in occasione della lunga stagione della riforma del codice di procedura civile degli anni 1990-1995: l'esigenza di creare un luogo di confronto sulle nuove norme è alla base dell'iniziativa di Bologna denominata *Prassi Comune*: l'espressione evoca significativamente l'attenzione data alle concrete modalità applicative del rito e insieme l'idea che solo un lavoro comune di avvocati e magistrati avrebbe potuto portare buoni frutti. Iniziano nel 1993 le prime riunioni e il 1° febbraio 1994 *Prassi Comune* elabora un

¹ Pubblicato in *La Magistratura*, n. 1-2/2005, p. 56 ss, e nel volume collettaneo *Gli Osservatori sulla giustizia civile e i protocolli d'udienza*, a cura di BERTI ARNOALDI VELI, 2011 il Mulino.

² "Diventa il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo".

³ Dalla razionalizzazione della geografia giudiziaria, al completamento dell'informatizzazione degli uffici e realizzazione del processo telematico, alla costituzione dell'ufficio del giudice, alla valorizzazione del ruolo della magistratura onoraria, al riordino della statistica giudiziaria, alla riconsiderazione dei criteri di scelta per incarichi direttivi e semidirettivi della magistratura.

⁴ "In sintesi, la creazione di un Osservatorio è un atto che si fonda su un'etica della corresponsabilità, che sgorga da un comune interesse alle sorti della giustizia civile": CAPONI, *Per gli Osservatori sulla Giustizia Civile*, in *Foro It.* 2003, V, 253.

documento costitutivo dove viene ribadito il metodo del confronto sulle questioni, non solo processuali ma anche sostanziali, di attualità e interesse per gli operatori della giustizia e vengono indicati gli obiettivi di ricerca delle soluzioni pratiche migliori e di sensibilizzazione sulle disfunzioni del sistema⁵.

Sempre la necessità di fare *fronte comune* alla novella del 1995 porta, poco dopo, alla costituzione dell'Osservatorio Barese sulla Giustizia⁶ che pure si propone “*la risoluzione dei problemi connessi alla interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in attuazione dei principi e dei valori costituzionali*” e la “*riflessione sulla formazione di nuove regole legali o di costume giudiziario e di nuove prassi organizzative ed applicative*”.

Altri Osservatori sono nati poi a Salerno e Reggio Calabria, a Milano e quindi, via via nel tempo, tra la fine degli anni '90 e i primi anni del 2000, a Roma, a Rovereto, a Firenze, a Genova, a Verona, a Napoli. La rete degli Osservatori appare in espansione attraverso una sempre maggiore diffusione delle esperienze già avviate: non si tratta di una meccanica trasposizione di modelli, ma di spunti di riflessione offerti dagli Osservatori già esistenti che vengono poi valorizzati nei modi più adeguati alle specificità dei diversi contesti.

Pur nella estrema varietà delle situazioni locali si delinea con chiarezza il tratto che distingue gli Osservatori da altre forme ed esperienze, pure felicemente attuate, di collaborazione tra vari operatori del diritto⁷: si tratta di movimenti che nascono dalla base, dove partecipano singoli a titolo personale, anche se appartenenti a tutte le categorie di coloro che hanno a che fare con la giustizia civile e dove tutti si muovono verso obiettivi comuni. D'altronde, se lo scopo di fondo è di individuare insieme le esigenze, cercare insieme le risposte, attuare insieme le soluzioni, è evidente che occorre un movimento di natura culturale che lo realizzi: le buone prassi non possono essere imposte dall'alto, ma dovranno essere il frutto di valori condivisi.

Questo non toglie che proprio questo movimento “dal basso” riesca ad attrarre anche le associazioni forensi e le articolazioni istituzionali della magistratura e dell'Università, che a loro volta favoriscono la partecipazione dei singoli, secondo una felice circolarità che promuove l'adesione culturale su cui l'esperienza si fonda e senza la quale nessun progetto per la giustizia può avere davvero speranza di successo.

Ripercorrendo il cammino dalle origini, il pensiero corre alla figura di Carlo Maria Verardi, magistrato bolognese che è stato il principale promotore di *Prassi Comune*: la sua scomparsa prematura, nel 2001, non ferisce solo quest'esperienza, ma costituisce una perdita fortissima per tutto il movimento di rinnovamento delle prassi di cui Carlo Verardi era stato instancabile animatore e coordinatore. Non è dunque un caso che la Fondazione Carlo Maria Verardi, costituita nel gennaio 2002, si ponga quale luogo ideale di collegamento di tutti gli Osservatori.

La stagione dei protocolli d'udienza

Una svolta importante, che ha dato nuova linfa e nuova diffusione alla rete degli Osservatori, è segnata dalle iniziative volte a reagire alle prassi deteriori che hanno “impantanato” la novella del 1990-1995 nella “stucchevole trilogia 180-183-184”⁸: nonostante i tentativi di razionalizzazione e alcune esperienze felici di dialogo, nella generalità dei casi il processo civile si è snodato in una sorta di “trascinamento burocratico tra

⁵ Per la storia di *Prassi Comune* rimando a BERTI ARNOALDI VELI, *I primi dieci anni di Prassi Comune*, in *Processo civile e organizzazione. Le riforme possibili per la giustizia civile*, a cura di GILARDI, 2004, Franco Angeli,

⁶ Lo statuto è varato il 31 maggio 1996 e formalizza la nascita dell'Osservatorio, risalente ad alcuni mesi prima.

⁷ Penso alla *Consulta per la Giustizia di Sassari*, ad esempio, che si definisce l'insieme delle associazioni e degli organismi in vario modo rappresentativi degli avvocati, del personale amministrativo, dei magistrati di carriera e di quelli onorari che operano esclusivamente o prevalentemente negli uffici giudiziari del circondario di Sassari.

⁸ CIPRIANI, *Il processo civile tra vecchie ideologie e nuovi slogan*, in *Riv. Dir. Proc.* 2003, 455.

udienza di prima comparizione e udienze di trattazione”⁹ e si è nutrito di scrittura oltre le effettive necessità partorendo fascicoli ipertrofici che rendono quasi introvabile, al momento della decisione, il nucleo essenziale di idee, argomenti, istanze ed eccezioni utili al giudizio.

Ma si era ormai radicata la consapevolezza che la rigida e supina applicazione dello schema tripartito non fosse affatto inevitabile e che lo sforzo di individuare prassi cd. virtuose potesse ridare la necessaria flessibilità al processo civile; così come è ormai radicata la convinzione che comunque le questioni prioritarie siano soprattutto quelle relative alla razionalizzazione e alla organizzazione del lavoro. La stessa A.N.M. ha intitolato significativamente “Processo e organizzazione” il convegno del 13 dicembre 2003, in occasione del quale è stato distribuito il cd. libro bianco che contiene una ricognizione di prassi risultate migliori e funzionali alla celerità e fruttosità del processo civile.

D'altronde, la ricorrente proposta di nuovi riti, anche solo annunciati, da parte di un legislatore che dimostra di non intervenire sui veri nodi critici della giustizia, costituisce di per sé un fattore di inefficienza, poiché fa apparire un “arcaico arnese” il rito vecchio¹⁰: in questo si può additare la causa di ogni male ricavando così una comoda giustificazione del disimpegno.

L'impegno degli Osservatori mira a rovesciare radicalmente questa prospettiva e a far funzionare il processo a legislazione esistente, senza attendere il miraggio di un rito ideale: nascono così i protocolli di udienza volti a regolare le modalità di svolgimento delle attività processuali negli spazi bianchi lasciati dalle norme giuridiche e a proporre all'adesione dei soggetti interessati le prassi applicative e organizzative ritenute più idonee allo scopo.

Si tratta di un'esperienza che appare in forte espansione e destinata a caratterizzare quella che ben potrebbe essere definita la stagione dei cd. protocolli di udienza: anche il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, in occasione della relazione per l'apertura dell'anno giudiziario 2005, ha segnalato come elemento di “indubbia novità” l'operato di magistrati, avvocati, addetti alle Cancellerie che hanno dato vita ai protocolli contenenti le “prassi virtuose” e ha colto in questo un positivo e profondo cambiamento nel modo di guardare al “bene giustizia”, non solo per l'approccio di carattere pragmatico, ma anche per il superamento di una visione particolaristica.

Prassi e valori

Si dice che al centro degli Osservatori vi sia la prassi, come strumento che possa migliorare l'efficienza della giustizia civile¹¹. Non c'è dubbio che questo colga un connotato essenziale e fondante dell'esperienza che stiamo descrivendo, tanto che proprio alla *Prassi – Comune* agli operatori del diritto – si richiama espressamente la prima iniziativa bolognese di cui si è detto.

Prassi dunque come applicazione nel quotidiano, nel concreto, delle norme generali e astratte. Ma prassi anche nel senso di linea di azione – pratica – che corrisponde a una determinata ideologia¹²: se la concertazione e il confronto appartengono al profilo del metodo, è innegabile che l'elaborazione di regole condivise in ordine allo svolgimento delle udienze e

⁹ CHIARLONI, *Giudice e parti nella fase introduttiva del processo civile di cognizione*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.* 1999, 389.

¹⁰ L'espressione è di CONSOLO, *Fra nuovi riti civili e riscoperta delle class actions, alla ricerca di una giusta efficienza*, in *Corr. Giur.* 2004, 566, il quale rileva che in tal modo comunque “si svaluta e si vulnera – nella sua quotidiana credibilità – il rito vecchio, facendolo pensare come un arcaico arnese che si può cominciare a studiare meno, ad applicare soprattutto in modo più rilassato perché ormai sta per arrivare il famoso nuovo rito che è sempre evidentemente e palinogeneticamente alle porte”.

¹¹ CAPONI, *Per gli Osservatori sulla Giustizia Civile*, cit., 255, a cui si rimanda anche sul tema del rapporto tra prassi e principio di legalità.

¹² Secondo una definizione del *Dizionario d'Italiano Ragionato*.

delle varie fasi processuali abbia un sostrato ideologico o, per usare un'altra espressione, degli obiettivi precisi sul piano dei valori.

L'esame delle regole elaborate nei vari protocolli lo rivela chiaramente.

Si tratta di regole che si sviluppano su vari piani. In generale e sinteticamente può dirsi che alcune riguardano prassi di natura organizzativa: come, ad esempio, le regole sull'agenda del giudice; altre richiamano norme di comportamento già direttamente o indirettamente codificate; altre ancora risolvono questioni interpretative controverse poste dalle norme processuali e mirano a dare certezza e informazione sugli orientamenti di un dato ufficio giudiziario.

I protocolli sono frutto di esperienze legate alle specifiche situazioni degli uffici giudiziari in cui operano i singoli Osservatori: sia per questo, sia perché si tratta di un'esperienza ancora in fase di sviluppo e assestamento i protocolli presentano sicuramente eterogeneità di contenuti.

Vi sono tuttavia delle aree di significativa convergenza: tutti i protocolli affrontano le questioni connesse ai tempi e all'organizzazione delle udienze, e quindi all'agenda del giudice, con regole solo apparentemente minimali. In realtà si tratta di regole fondamentali per il sollecito e ordinato svolgimento del processo, che mirano anche a "ridurre al minimo il disagio degli utenti della giustizia e dei loro difensori", in aderenza a un criterio indicato anche nella circolare del C.S.M. sulla valutazione di professionalità del 30 luglio 2003, n. 16103, che ne tratta a proposito della "capacità del giudice di organizzare il proprio lavoro".

D'altronde l'organizzazione del lavoro, sia relativa alla gestione del ruolo del giudice e conduzione del *singolo* processo, sia riferita all'organizzazione che presiede allo svolgimento di *numerosi* processi è uno dei profili di attenzione maggiore degli Osservatori, anche per il nesso di interdipendenza che lega tale profilo alla ricerca delle prassi più efficaci.

Altrettanto significative sono le regole che sembrano ribadire norme già presenti nel sistema, quali quelle che affermano il dovere per il giudice di svolgere *effettivamente* le attività processuali previste da una data norma: è chiaro che l'avverbio mette in luce un punto di sofferenza del processo, prescrizioni che evidentemente sono rimaste sulla carta e non si sono calate nelle aule dei giudici; inserite nel protocollo acquistano un fondamento pattizio che aumenta la probabilità di osservanza rispetto alla norma di fonte eteronoma.

Questo tipo di regole si collega in modo evidente con l'idea di fondo di cui dicevamo: la convinzione che sia inutile attendere riforme normative e strutturali per contrastare la tendenza a concepire le udienze come punto formale di riferimento per distribuire termini e preclusioni.

In questa prospettiva i Protocolli si pongono come netta reazione al modo sciatto di conduzione del processo ed esprimono un rifiuto di quella che è stata, efficacemente, definita la "efficienza apparente": un gran movimento di fascicoli in udienza, con il giudice che in realtà svolge un ruolo quasi notarile di verifica della presenza o dell'utilità di nuove carte, in un gioco in cui nessuno degli attori sa di cosa si stia trattando, ma formalmente di straordinaria efficienza nel rapporto numero di cause chiamate per unità di tempo.

Un ultimo rilievo generale: i protocolli sin qui elaborati presentano poche norme specifiche sulla fase decisoria. Sicuramente questo è un campo che ancora si intende approfondire, ma è anche vero che, lavorando sulle varie fasi del processo, si incide in realtà anche sulla fase finale: tecniche e stili di motivazione e di decisione sono collegati a tecniche e stili di conduzione del processo.

La complessità della decisione può essere anche il frutto del mancato controllo del giudice sullo svolgimento del processo, della mancanza di filtro continuo degli elementi rilevanti: la complessità si riduce se il giudice esercita effettivi poteri direttivi, se c'è confronto e colloquio con i difensori, se è il giudice che assume le prove, se si evita il "fascicolo millefoglie" infarcito di memorie scritte superflue. Questo è il primo piano su cui

assume rilevanza la collaborazione tra le parti e il giudice, che ha come presupposto la conoscenza degli atti da parte di tutti e la fruttuosità dell'attività che si svolge nell'udienza.

Trasparenza ed efficienza nella gestione del processo

Questa sorta di regolamentazione attuativa affidata alla elaborazione degli operatori appare una via dalle potenzialità ancora non compiutamente esplorate: già ora i punti di convergenza dei vari protocolli rivelano la diffusione di una nuova cultura organizzativa che inizia ad affermarsi nella magistratura e la consapevolezza che l'effettività delle norme riposa in massima parte nella adesione ai valori di fondo che vi sono sottesi.

L'efficienza del processo e l'effettività della tutela giurisdizionale dipendono in buona misura dalle scelte discrezionali in tema di provvedimenti ordinatori¹³: i problemi posti dal cattivo uso del potere discrezionale del giudice non possono trovare un buon rimedio nell'eliminazione *tout court* del potere, perché il processo sfugge per sua natura a una minuziosa predefinizione e sarà impossibile che la norma regoli tutti i casi possibili.

D'altronde, il giudice neghittoso saprà sfuggire dalle maglie che la procedura volesse cercare di rendere più fitte e meticolose e i tentativi di "farlo lavorare" sono votati al fallimento se vogliono essere attuati per tale via, mentre produrranno l'effetto deleterio di eliminare quella dialogicità ed elasticità della procedura che invece consentono, al buon giudice, di adottare la scelta più giusta e ragionevole relativamente al caso concreto.

Occorrerà invece che l'organizzazione complessiva converga nel creare le condizioni perché un ruolo del giudice non confinato al momento decisivo, ma efficace sin dall'inizio, sia possibile (anche sotto il profilo dei carichi di lavoro), e nel contempo, quanto più possibile, "stimolato" e controllato attraverso la definizione di livelli di produttività, la effettiva vigilanza da parte dei dirigenti dell'ufficio, la trasparenza delle opzioni interpretative, la diffusione delle prassi migliori.

In questa prospettiva i protocolli d'udienza rappresentano un forte contributo per rendere trasparenti i criteri di esercizio dei poteri discrezionali e consentire un controllo di fatto sui poteri del giudice, costretto a dare conto del fondamento della soluzione prescelta, oltre che per semplificare la – spesso inutile – complessità del procedimento, depurato di contrasti su cui giudici e avvocati abbiano raggiunto soluzioni condivise.

Pur nella diversità dei sistemi processuali, non è affatto inutile ricordare, con riferimento agli ordinamenti di *common law*, i precedenti volti a "distillare" l'esperienza giudiziale nella trattazione delle cause, quale il *Manual for Complex Litigation*¹⁴ per il processo federale statunitense, nel quale sono raccolte prassi e suggerimenti sulla trattazione della causa, sul *case management*; ovvero, nell'esperienza italiana, il *Massimario della giurisprudenza di probiviri del 1906*, presentato da Enrico Redenti¹⁵.

Al di là del contenuto dei singoli protocolli e del dibattito aperto sull'opportunità o meno di estenderlo anche a scelte di tipo interpretativo, va sottolineata l'importanza del metodo che presiede alla loro formazione, frutto di concertazione e di confronto dei magistrati con gli avvocati, il personale di Cancelleria e le Università¹⁶. In particolare, l'esperienza dei protocolli mette in luce come la collaborazione con il ceto forense sia un fattore indispensabile per far funzionare il processo, nel pieno rispetto del ruolo e delle funzioni di ciascun soggetto, in vista di valori condivisi: un'inversione di tendenza rispetto un modo di

¹³ COSTANTINO, *Il processo civile tra riforme ordinamentali, organizzazione e prassi degli uffici (una questione di metodo)*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.* 1999, 110.

¹⁴ La quarta edizione è consultabile all'indirizzo: <http://www.fjc.gov/public/home.nsf/pages/470>.

¹⁵ COSTANTINO, *Il processo civile tra riforme ordinamentali, organizzazione e prassi degli uffici (una questione di metodo)*, cit., 98 e 122.

¹⁶ L'Osservatorio scaligero, *Valore Prassi*, ha coinvolto anche gli ufficiali giudiziari, un esempio che anche gli altri Osservatori dovranno cercare di seguire, pur tenendo conto degli ostacoli che la situazione locale può presentare al riguardo.

concepire il *servizio giustizia* che ci vede contrapposti e separati, anziché abitanti delle medesime stanze.

Prospettive

E' nella stagione dei protocolli dunque che si è abbattuto quello che è stato efficacemente definito lo *tsunami* delle riforme¹⁷. Le modifiche del processo civile introdotte con la legge n. 80/2005, frutto di un legiferare alluvionale privo di bussola, rappresentano una riforma incentrata ancora solo sulle regole, che ignora i veri problemi.

Sembrerebbe quasi che il legislatore abbia inteso vanificare il lavoro in corso in molti uffici giudiziari volto all'adozione di interpretazioni e prassi migliori¹⁸.

E tuttavia appare poco utile porsi dubbi di questo genere; è preferibile piuttosto rilevare, più costruttivamente, che il periodo di riflessione e analisi sulla riforma ha potuto, in ogni caso, nutrirsi del frutto di questa stagione, ovvero dell'*humus* consistente nella consapevolezza della necessità del dialogo e del confronto tra tutte le categorie degli operatori della giustizia.

La vicenda della legge n. 80/2005 ha offerto in realtà un'occasione inaspettata. E un volano per la nascita di nuovi Osservatori e l'elaborazione di nuovi protocolli.

I lavori in corso sempre aperti (con la gimcana tra i vari disegni di legge di modifica e leggi di conversione di decreti legge con modifiche delle modifiche) e l'indignazione che si è diffusa tra tutti per il metodo usato hanno costituito due fattori da cui è sorta una sinergia auspicata da tempo, ma non sempre realizzata, se non in ambiti territoriali limitati.

Non è un caso che le prime letture della novella svolte nell'ambito delle iniziative di associazioni forensi, degli Osservatori sulla giustizia, della Formazione decentrata del C.S.M., dei Consigli degli Ordini, con la partecipazione di avvocati e magistrati, hanno dato origine a un movimento di reazione e correzione spontaneamente convergente – sia pure con soluzioni non del tutto coincidenti – su alcune linee di fondo, prima tra tutte la *decontrazione* delle attività processuali.

Certo, l'attivarsi di questa collaborazione è stata possibile anche grazie al terreno fertile costituito dal movimento di dialogo tra avvocatura e magistratura che si è avviato e di cui varie iniziative dell'A.N.M., delle associazioni forensi, la diffusione degli Osservatori sulla giustizia sono la testimonianza.

Lo *tsunami* delle riforme impone, come tutte le calamità, di cogliere ciò che unisce e tralasciare ciò che divide, specie quando ciò che divide, pur essendo importante sul piano dei principi, può perdere la sua dimensione “drammatica” quando si scenda sul piano tecnico. E questo senza snaturare le proprie posizioni e opzioni rispetto a questo o quel modello processuale.

E quindi, così come le prassi cd. virtuose elaborate nei protocolli avevano restituito flessibilità al modello attuale (che le norme, letteralmente interpretate, indicano come un rigido e ottuso moltiplicatore di attività processuale inutile), le stesse prassi potranno essere veicolo per dare flessibilità a questa nuova rigidità “all'incontrario” che rischia altrimenti di avere effetti *boomerang* e potranno recuperare quel confronto e quel colloquio tra il giudice e le parti nella fase della definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum* che potrebbe apparire accantonato dalla nuova formulazione dell'art. 183 c.p.c.

Non è un caso che i primi commentatori, nel prevedere i problemi applicativi che il testo della novella poneva, hanno richiamato proprio l'importanza dei protocolli d'udienza come strumento di soluzione delle questioni¹⁹.

¹⁷ COSTANTINO, *Considerazioni impolitiche sulla giustizia civile*, in *Questione Giustizia*, 2005, p. 1165 ss.

¹⁸ Vedi le considerazioni critiche espresse al riguardo anche nella lettera aperta degli Osservatori sulla Giustizia Civile di Firenze, Roma, Napoli, Bologna, Bari, Milano e Genova, pubblicata nel sito www.osservatoriogiustiziavivifirenze.it.

Gli Osservatori, che da tempo hanno riaffermato il principio della partecipazione collaborativa del giudice e delle parti in tutte le fasi processuali come principio valevole qualunque fosse il modello processuale, sono ora messi alla prova: spetterà alla capacità degli Osservatori già nati e di quelli che nasceranno in un processo di positiva contaminazione, potenziato, suo malgrado, da un legislatore iperattivo, individuare nuove soluzioni condivise e orientate verso la semplificazione, l'accelerazione, la flessibilità degli strumenti processuali.

Ed è probabile che proprio questo nuovo sforzo, indotto dalla nefasta fabbrica dei riti, porti come ulteriore frutto, in prospettiva, l'ampliamento della capacità di confronto, favorita da scambi e collegamenti tra i diversi Osservatori: non solo dunque il confronto tra differenti categorie professionali, ma anche tra i vari uffici giudiziari.

Certo, ogni Osservatorio ha le sue specificità e per alcuni l'occasione delle riforme processuali è stata una palestra per estendere poi il confronto tra avvocatura e magistratura anche al campo delle questioni sostanziali²⁰. Ma non vi è dubbio che il processo sia stato per ora un terreno d'elezione dell'attività degli Osservatori, nella convinzione che l'affermazione e la configurazione astratta dei diritti sia del tutto insufficiente se non se ne assicuri l'effettiva attuazione tramite l'effettività della tutela giurisdizionale.

La *stagione dei protocolli* apre tuttavia prospettive più ampie della semplice razionalizzazione del processo: consolida e diffonde un metodo nuovo di affrontare le questioni della giustizia, prefigura un luogo dove si attua uno scambio di informazioni e di formazione tra categorie diverse e a lungo separate, un luogo dove anche l'Università possa trovare un collegamento con le professioni e innestare a sua volta una feconda circolazione tra teoria e prassi, un luogo che promuova l'autoriforma della magistratura e di tutte le categorie coinvolte attraverso la rigenerazione delle qualità professionali, la credibilità e la trasparenza del lavoro quotidiano.

¹⁹ Così VERDE, *Note a prima lettura sulla legge di conversione n. 80 del 14 maggio 2005*, in www.judicium.it; COSTANTINO, in *Prime notte sulla fase introduttiva del processo ordinario di cognizione* in *Foro it.* 2005, V, cc100 ss. rileva: "La rinnovata disciplina si presta anche allo sviluppo di prassi deteriori, a successivi e reiterati rinvii, chiesti dalle parti o imposti dal giudice per il deposito di successive memorie o per l'espletamento di adempimenti privi, in concreto, di necessità o di utilità. Ma ciò sembra essere assolutamente fisiologico. E' stata fugata da tempo l'illusione secondo la quale la legge e, in particolare, la legge processuale possa essere risolutiva dei problemi della giustizia. Il legislatore del 2005, con modi solo eufemisticamente opinabili, ha delineato una nuova scansione delle attività processuali ed ha messo a disposizione degli interpreti e degli operatori uno strumento. Si tratta ora di utilizzarne ogni potenzialità in funzione di una giustizia efficiente".

²⁰ Questa, ad esempio, è stata la evoluzione di *Prassi Comune* di Bologna sulla scia del confronto avviato sulla novella del 1990-1995.